



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 64 del 09-07-2020

Ufficio:

Oggetto: Fruizione di congedo straordinario per assistenza a coniuge/parente portatore di handicap in situazione di gravità accertata.
Cig:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta presso l'Ufficio Personale per conto della LSU matr. n. 1005 per l'ottenimento del congedo straordinario per assistenza al coniuge/convivente ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 36 della L. n. 76/2016 per il periodo dal 13.07.2020 al 31.12.2020;

VISTO l'art. 42, commi da 5 a 5-quinques, del D.Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 e successive modificazioni, che testualmente prevede:

“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutatosi annualmente, a decorrere dall'anno

2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (...).

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinques. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5-bis,5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53”;

VISTI gli atti d'ufficio ed accertato che la richiedente L.S.U. ha un rapporto di parentela con la persona assistita, così come richiesto dalla norma e che la stessa non risulta essere ricoverata a tempo pieno in istituto specializzato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 24, comma 1.a, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che nessun altro soggetto ha chiesto ed ottenuto per il coniuge/ convivente ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 36 della legge n. 76/2016/parente di cui sopra il congedo di cui trattasi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 che chiarisce che, anche per il congedo straordinario in questione si applica il principio del “referente unico” di cui all'art. 24 della legge 183/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

DETERMINA

1. CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI ASSEGNARE, alla Lsu Matr. n. 1005 per i motivi in narrativa indicati, il periodo di congedo straordinario dal 13.07.2020 al 31.12.2020, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151;

3. DI DARE ATTO che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (infatti l'indennità erogata non è assoggettata alla relativa contribuzione);

Copia del presente atto sarà inviata, per opportuna conoscenza, all'interessata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NICOLETTA DEL PIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **09-07-2020** al **24-07-2020** al numero **433**

Poggio Bustone Lì 09-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to DEL PIO NICOLETTA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 09-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NICOLETTA DEL PIO